

(N. 2229)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice **MERLIN Angelina**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1952

Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il diritto a pensione in caso di morte del civile o del militare dà luogo al diritto, non successorio, ma originario, di reversibilità, i cui soggetti sono la vedova e gli orfani, purchè esistano alcune condizioni che la legge stabilisce.

Le disposizioni vigenti in materia di reversibilità di pensione, sono, sotto taluni aspetti, ingiustamente restrittive, nei confronti di quelle vedove, che, avendo contratto matrimonio oltre il termine fissato dalla legge vigente, hanno tuttavia convissuto, anche per parecchi anni, con l'impiegato civile, o il militare, in procinto di essere collocato in quiescenza o già pensionato, ed al quale hanno prodigato amoroze cure, addossandosi spesso il peso dei figli di primo letto.

Esse hanno compiuto il dovere sociale di costituire una famiglia di cui la Repubblica, secondo l'articolo 29 della nostra Costituzione, riconosce il diritto come società naturale fondata sul matrimonio.

Il non riconoscere il buon diritto di queste donne che si troverebbero, già anziane, senza

sostegno, senza mezzi di vita e nell'impossibilità di lavorare, costituirebbe una violazione dei principi etico-sociali cui si è ispirata la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il numero di queste vedove non è tale da gravare in modo rilevante sugli stanziamenti del bilancio dello Stato per il trattamento di quiescenza ai suoi pensionati civili e militari.

D'altra parte le pensioni non costituiscono un grazioso beneficio dello Stato ai suoi dipendenti, ma un diritto da essi maturato mediante versamenti o ritenute per un determinato numero di anni. La morte del pensionato è un fatto naturale, che si trasforma in fatto giuridico, sul quale si basa appunto il diritto di reversibilità, e la legge non può non riconoscerlo integralmente.

Difatti, nel riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, legge n. 648 del 10 agosto 1950, con l'articolo 58 ultimo comma, il legislatore ha ritenuto di dover considerare tempestivo, agli effetti della reversibilità di pensione, il matrimonio in qualunque tempo contratto con la sola restrizione che la durata

non sia stata inferiore ad un anno, purchè non sia nata prole, ancorchè postuma.

Il presente progetto di legge propone che allo stesso criterio si uniformino le disposizioni riguardanti tutti i pensionati.

Vero è che la maggior larghezza usata nei confronti della vedova del pensionato di guerra si ispira ad un dovere umano. Spesso si tratta di una giovane che si è unita all'invalido od al mutilato per quel senso di amorosa pietà che spinge la donna al sacrificio.

Ella diviene, più che moglie, sorella ed infermiera, e, per adempiere a tale missione, talora abbandona il suo precedente impiego di lavoro. Sarebbe pertanto inumano serbarle un trattamento diverso da quello che le fanno le disposizioni vigenti.

Altrettanto però deve dirsi dei casi in cui un vedovo con figli, magari giovanissimi, da allevare e da educare, contrae un secondo matrimonio, ovvero uno scapolo anziano si

decide a sposarsi per avere accanto una donna che lo conforti, curi i suoi malanni e gli faccia sentire la dolcezza della casa.

La condizione che il matrimonio, in qualunque tempo contratto, abbia avuto la durata di almeno un anno, è norma cautelativa più che sufficiente contro eventuali abusi.

Il secondo comma della legge in vigore stabilisce che gli orfani dell'impiegato civile, morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili. In tale disposizione parrebbe implicita una illogica e tremenda esclusione dei figli nati dal matrimonio, contratto fuori dei termini fissati nella disposizione stessa.

Si propone, pertanto, alla Vostra approvazione il seguente:

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

I primi due commi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono sostituiti dai seguenti:

«La vedova dell'impiegato civile o del militare, morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato, purchè il matrimonio, in qualunque tempo avvenuto, sia durato non meno di un anno, ha diritto alla pensione, quando non sia stata pronunciata sentenza di separazione per di lei colpa, ovvero sia nata prole ancorchè postuma, dal matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

«Gli orfani dell'impiegato civile, o del militare, morto dopo venti anni di servizio utile e quelli del pensionato, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, hanno diritto a pensione, finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili».